



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare – applicazione delle sanzioni – circostanze attenuanti – circostanza elemento costitutivo dell'illecito - art. 13, comma 1, lett. d) CGS – non è applicabile

Descrizione

Con riguardo alla circostanza attenuante prevista dall'art. 13, comma 1, lettera d), CGS, ai sensi degli artt. 61, comma 1, e 62, comma 1, CP, le circostanze comuni - sia aggravanti, sia attenuanti - non possono trovare applicazione allorché siano elementi "costitutivi" dell'illecito (nel caso di specie è stata esclusa la possibilità di applicare la circostanza attenuante di "*aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale*", in quanto il substrato fattuale di tale circostanza inerisce agli stessi compiti e doveri che incombono sui Tecnici e che vanno osservati anche laddove la relativa attività venga svolta in assenza di tesseramento, comportando -in caso contrario- l'elevazione di un'ulteriore contestazione a carico del trasgressore.)

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 38/CFA/2022-2023/F

Presidente

Lipari

Relatore

Marchese

Riferimenti normativi

art. 13, comma 2, C.G.S.; art. 61, comma 1 CP e art. 62, comma 1 CP;

Provvedimenti

SEZ. IV - DECISIONE N. 0038 CFA del 26 ottobre 2022 (Sig. Manuele Caciccia/Procura Federale)